

2) la vendita o la fornitura di qualsiasi prodotto disciplinato dal trattato CECA, indipendentemente dall'origine o dalla provenienza dello stesso:

- a qualsiasi persona fisica o giuridica che si trovi in Irak o in Kuwait;
- a qualsiasi altra persona fisica o giuridica per qualsiasi attività commerciale condotta nel o a partire dal territorio dell'Irak o del Kuwait:

3) qualsiasi attività che abbia per oggetto o per effetto di favorire tali vendite o forniture.

Articolo 3

L'articolo 1, punto 1) e l'articolo 2, punto 1) non ostano all'introduzione sul territorio della Comunità dei prodotti

che sono previsti all'articolo 1, punto 1), che sono originari dell'Irak o del Kuwait o che provengono dall'Irak o dal Kuwait e che sono esportati prima del 7 agosto 1990.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, addì 8 agosto 1990.

Il Presidente

G. DE MICHELIS

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*